



Automobile Club Pistoia

AUTOMOBILE CLUB PISTOIA

REGOLAMENTO SULL'ACCESSO ALL'IMPIEGO E SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE

**Delibera del Consiglio Direttivo del
(Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 26 gennaio 2026)**



SOMMARIO

Sezione I - Disposizioni generali	3
Art. 1) Ambito di applicazione e finalità	3
Art. 2) Pianificazione dei fabbisogni di personale	3
Art. 3) Requisiti generali per l'accesso all'impiego	3
Art. 4) Modalità di accesso	4
Sezione II - Assunzione tramite mobilità.....	5
Art. 5) Mobilità obbligatoria.....	5
Art. 6) Mobilità volontaria	5
Art. 7) Avviso	5
Art. 8) Presentazione dell'istanza	6
Art. 9) Ammissione alla procedura di mobilità – Casi di esclusione.....	6
Art. 10) Commissione.....	6
Art. 11) La procedura di comparazione	6
Art. 12) Inquadramento giuridico ed economico	7
Sezione III - Assunzione tramite procedure selettive pubbliche.....	7
Art. 13) Finalità.....	7
Art. 14) Il bando.....	7
Art. 15) Ammissione alla procedura selettiva – Casi di esclusione.....	8
Art. 16) La preselezione.....	8
Art. 17) Le prove di selezione.....	8
Art. 18) La Commissione esaminatrice.....	9
Art. 19) Adempimenti preliminari allo svolgimento delle prove.....	9
Art. 20) Modalità di svolgimento delle prove scritte e teorico pratiche e dei test	10
Art. 21) Modalità di svolgimento delle prove orali e dei colloqui.....	10
Art. 22) Criteri di valutazione	11
Art. 23) La graduatoria.....	11
Art. 24) Presentazione dei titoli di riserva e preferenza.....	12
Art. 25) Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere	12
Art. 26) Assunzione in servizio.....	13
Sezione IV - Assunzione tramite centri per l'impiego.....	14
Art. 27) Finalità.....	14
Sezione V - Forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego del personale.....	14
Art. 28) Tipologia di flessibilità e modalità di accesso.....	14
Art. 29) Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato	14



Sezione VI - Progressioni economiche - Differenziali Stipendiali	15
Art. 30) Finalità e criteri delle selezioni	15
Art. 31) Avviso di selezione	15
Art. 32) Requisiti di ammissione	15
Art. 33) Le prove di selezione.....	15
Art. 34) Parità di merito	15
Sezione VII - Accesso alla qualifica di dirigente.....	15
Art. 35) Disciplina applicabile	15
Sezione VIII - Norme finali	15
Art. 36) Contratto individuale di lavoro.....	15

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 1) Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento reca, nel rispetto delle norme vigenti e dei contratti collettivi, disposizioni in materia di acquisizione e di sviluppo delle risorse umane dell'Automobile Club Pistoia.

Art. 2) Pianificazione dei fabbisogni di personale

1. Il Direttore propone al Consiglio Direttivo dell'Ente, il Piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance.
2. In sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni di personale si procede annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della consistenza di personale, in coerenza con il limite finanziario di spesa potenziale, come individuato nel "*Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese*" vigente nel triennio di riferimento.

Art. 3) Requisiti generali per l'accesso all'impiego

1. Possono accedere all'impiego presso l'Ente i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui alla lettera b), è riferito al Paese di cittadinanza.
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) maggiore età;
 - d) idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione; l'Ente ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
 - e) possesso dei titoli di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti



2. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono dichiarare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una Pubblica Amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
4. Per ciascun profilo professionale è individuato il titolo di studio o l'abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonché con il sistema di classificazione adottato dall'ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione ovvero alla data dell'avviamento tramite collocamento. I medesimi requisiti dovranno, altresì, permanere alla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Art. 4) Modalità di accesso

1. L'assunzione a tempo indeterminato o determinato in Automobile Club Pistoia deve avvenire tramite concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione e individuazione delle competenze qualificate nel rispetto degli artt. 35, 35 ter e 35 quater del d.lgs. 165/2001 s.m.i. Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, ricorrendo, se necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.
2. L'assunzione nell'Automobile Club Pistoia avviene secondo la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:
 - a) tramite concorso pubblico (per esami e/o per titoli ed esami);
 - b) tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;
 - c) tramite chiamata diretta nominativa per le categorie indicate all'art. 35 comma 2 del d.lgs. 165/2001 s.m.i.;
 - d) tramite procedure di mobilità obbligatoria e volontaria, da attivare comunque prima dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui alla lettera a) secondo quanto previsto dalle norme vigenti.



Sezione II - Assunzione tramite mobilità

Art. 5) Mobilità obbligatoria

1. Prima di avviare procedure selettive pubbliche l'Ente attinge in via prioritaria alle liste del personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi.
In tal senso, l'Ente procede a comunicare via Pec, ovvero attraverso apposite procedure informatiche predisposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica, le posizioni per le quali intende bandire pubblici concorsi.
2. Decorsi 15 giorni o diverso termine previsto dalla normativa vigente dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, in assenza di assegnazione di personale richiesto, l'Ente avvia le procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001 s.m.i., di personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 dello stesso decreto.

Art. 6) Mobilità volontaria

1. L'ammissione alla procedura di mobilità richiede il possesso dei seguenti requisiti:
 - essere stati assunti presso una delle Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 a seguito di pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - inquadramento in un'Area funzionale corrispondente a quella della risorsa da reclutare;
 - essere in possesso del nulla osta preventivo ed incondizionato al trasferimento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza, laddove previsto dalla normativa vigente;
 - assenza di procedimenti penali e/o disciplinari in corso o già definiti all'atto della pubblicazione del bando di mobilità;
 - per il personale dirigente, assenza di procedimenti per l'accertamento della responsabilità dirigenziale in corso o già definiti all'atto della pubblicazione del bando di mobilità;
 - assenza di condizioni che possano determinare l'inconferibilità o l'incompatibilità di incarichi presso la P.A. così come disposto dal decreto legislativo 39/2013.
2. L'Ente può fissare ulteriori requisiti necessari per l'accesso a particolari profili, attribuzioni professionali o incarichi dirigenziali.
3. Non costituisce, in nessun caso, titolo preferenziale aver già inviato la propria candidatura al di fuori e/o precedentemente all'avvio della procedura di mobilità.

Art. 7) Avviso

1. Il Direttore dell'Automobile Club Pistoia avvia la procedura adottando l'avviso di mobilità esterna, che riporterà i criteri selettivi.
2. L'avviso di mobilità è pubblicato secondo le modalità previste dalla disciplina legislativa vigente in materia.



Art. 8) Presentazione dell'istanza

1. Le modalità di presentazione delle domande di ammissione alla procedura di mobilità sono fissate nell'avviso secondo le indicazioni del presente articolo e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata nei termini stabiliti dall'avviso di mobilità e secondo le modalità previste dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia.

Art. 9) Ammissione alla procedura di mobilità – Casi di esclusione

1. I candidati che hanno presentato la domanda nei termini e con le modalità indicate nell'avviso sono ammessi alla procedura comparativa con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
2. Il Direttore dell'Automobile Club Pistoia o il Responsabile del procedimento designato, dispone tempestivamente l'esclusione dalla procedura di mobilità in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità fissati per la presentazione della domanda nonché qualora sia accertato il difetto dei requisiti di ammissione previsti dall'avviso.

Art. 10) Commissione

1. La Commissione selezionatrice è nominata nel rispetto dei principi di cui agli artt. 35 comma 3, lett. e) e 35 bis del d.lgs. 165/2001 s.m.i. con deliberazione del Presidente dell'Ente.
2. La Commissione è composta da almeno tre componenti o comunque da un numero dispari. Il Presidente viene individuato tra i predetti componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente appartenente all'Area dei Funzionari o da uno dei componenti della Commissione stessa.
3. I componenti della Commissione non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 del codice di procedura civile. L'incompatibilità, iniziale o sopravvenuta, determina la decadenza dall'incarico.
4. Per la validità delle riunioni della Commissione, che può avvenire anche attraverso video conferenza, è necessaria la presenza di tutti i componenti della stessa.

Art. 11) La procedura di comparazione

1. La procedura di comparazione è articolata in una pluralità di fasi valutative, strutturate in modo diversificato in relazione alle peculiarità del profilo oggetto della selezione e finalizzate a verificare la rispondenza della preparazione professionale e dell'esperienza lavorativa del candidato alla posizione di lavoro da ricoprire.
2. Le distinte fasi valutative sono stabilite nell'avviso ed hanno ad oggetto:
 - a) curriculum professionale e di studio dichiarato in domanda;
 - b) colloquio o altra prova comparativa, i cui criteri selettivi sono riportati nell'avviso.
3. Per il curriculum la Commissione dispone di massimo 10 punti; per il colloquio la commissione dispone di massimo 20 punti.
4. La valutazione dei titoli presenti nel curriculum, per i soli candidati che abbiano superato il colloquio, è effettuata dopo lo svolgimento dello stesso, in base ai criteri predeterminati ed indicati nell'avviso di selezione. Il colloquio si intende superato con voto non inferiore a 12 punti.



5. La procedura si intende superata se il punteggio complessivo dato dal curriculum e dal colloquio non sia inferiore a 18 punti. In caso di parità è preferito il candidato più giovane di età.
6. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Ente di non procedere alla copertura dei posti oggetto della presente procedura di mobilità qualora la Commissione incaricata non rilevi l'esistenza di professionalità adeguate tra le candidature esaminate.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, le disposizioni in materia di procedure selettive pubbliche.

Art. 12) Inquadramento giuridico ed economico

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. 165/2001 s.m.i., al dipendente trasferito per mobilità volontaria si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per l'Automobile Club Pistoia dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dei CCI di Ente.

Sezione III - Assunzione tramite procedure selettive pubbliche

Art. 13) Finalità

1. L'assunzione tramite procedure selettive pubbliche ha lo scopo di accertare il possesso della professionalità e delle capacità richieste per ricoprire il ruolo e svolgere le funzioni proprie dei profili oggetto delle selezioni.
2. L'Ente garantisce, attraverso le procedure selettive di cui alla presente sezione, un adeguato accesso di personale dall'esterno nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte.

Art. 14) Il bando

1. Le procedure selettive pubbliche sono indette con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente che ne approva i bandi o da mandato al Direttore di adottarli.
Al fine di garantire l'equilibrio di genere nell'Ente, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza in favore del genere meno rappresentato.
2. Il bando di concorso è pubblicato secondo i termini e le modalità previste dalla normativa vigente e sul sito istituzionale dell'Automobile Club Pistoia. Nel bando di selezione la forma privilegiata di comunicazione con l'Ente è la posta elettronica certificata.
3. Il bando di selezione deve indicare:
 - il numero dei posti oggetto di selezione ed il profilo;
 - i requisiti soggettivi generali richiesti per l'accesso all'impiego;
 - il termine e le modalità di inoltro informatizzato della domanda;
 - i titoli che danno luogo alla riserva o alla preferenza a parità di merito, secondo la normativa vigente;
 - le specifiche prove oggetto della selezione;



- le materie oggetto delle predette prove e le modalità di accertamento della capacità di utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese, o di eventuali altre lingue straniere;
- gli eventuali titoli di servizio, di studio e professionali oggetto di valutazione;
- i criteri e le modalità di valutazione delle prove e dei titoli, necessari per la determinazione della votazione complessiva ai fini della graduatoria; in particolare, il bando deve indicare i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

Art. 15) Ammissione alla procedura selettiva – Casi di esclusione

1. I candidati che hanno presentato la domanda nei termini sono ammessi a sostenere le prove con riserva di accertamento del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'Automobile Club Pistoia si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura.
3. Il Direttore dell'Ente o il Responsabile del procedimento designato, dispone tempestivamente l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti, con atto motivato e notificato al candidato mediante pec o altra forma di comunicazione avente valore legale di notifica.

Art. 16) La preselezione

1. In presenza di un numero elevato di candidati, ove previsto dalla normativa vigente, il Direttore dell'Ente con propria determinazione, può decidere che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione predisposte dall'Ente stesso o, in subordine, da aziende specializzate.
2. Qualora si preveda di ricorrere ad aziende specializzate, la società aggiudicataria si farà carico di tutti gli aspetti connessi all'organizzazione della preselezione e della correzione degli elaborati con l'ausilio delle necessarie apparecchiature e procedure anche informatiche. In caso di urgenza può essere richiesto alla società di procedere alla correzione degli elaborati immediatamente dopo la chiusura delle prove.
3. Nel caso di cui al comma precedente, la Direzione dell'Ente coordina lo svolgimento della procedura e, al termine della stessa, riceve dall'azienda incaricata i risultati finali della preselezione.

Art. 17) Le prove di selezione

1. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'interno, nonché nei giorni festivi nazionali.
2. Le selezioni possono essere articolate sulla base di una pluralità di fasi valutative strutturate in modo diversificato in relazione alle peculiarità del profilo oggetto della selezione, secondo le declaratorie di professionalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di Ente ed in riferimento alla normativa vigente. Le distinte fasi valutative, sono stabilite nel bando di selezione conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.



3. Il diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva sono comunicati ai candidati con la modalità previste nel bando e secondo la normativa vigente.

Art. 18) La Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata nel rispetto dei principi di cui agli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35 bis del d.lgs. 165/2001 s.m.i. con deliberazione del Presidente dell'Ente.
2. La Commissione è composta da almeno tre componenti e comunque in numero dispari, di cui uno con funzioni di Presidente. La Commissione è composta da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo dell'Ente, docenti ed estranei alla medesima.

Della Commissione possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane, da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto della selezione e da uno o più componenti esperti di informatica. In ogni caso si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del d.lgs. 165/2001.

3. Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'Ente, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Il Presidente e gli altri componenti possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per il concorso. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalgia a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
5. Le funzioni di segretario possono essere svolte da personale dell'Ente appartenente all'area dei Funzionari o in alternativa dal Direttore dell'Ente.
6. Qualora lo richiedano particolari esigenze organizzative o di celerità nell'espletamento della procedura, la Commissione esaminatrice può essere suddivisa in sottocommissioni con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un Presidente. La Commissione e le sottocommissioni garantiscono l'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove.

Art. 19) Adempimenti preliminari allo svolgimento delle prove

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la Commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata del concorso, la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni. Stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove e di assegnazione dei relativi punteggi. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile. La Commissione prepara tre elaborati per ciascuna prova scritta. Gli elaborati possono consistere in quiz a risposta multipla, domande a risposta aperta o elaborato scritto per la risoluzione di un caso pratico.



Gli elaborati sono segreti, predisposti con modalità analogica o digitale, garantendo i principi di trasparenza, equità e imparzialità e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

2. La Commissione può stabilire di assumere le predette decisioni anche separatamente prima di ciascuna prova.

Art. 20) Modalità di svolgimento delle prove scritte e teorico pratiche e dei test

1. Il personale di segreteria, previo accertamento dell'identità personale, cura l'ingresso dei concorrenti nella sede di esame e la relativa sistemazione. Successivamente all'ingresso nella sede d'esame, viene consegnato ai concorrenti il materiale necessario all'espletamento delle prove.
2. Gli elaborati possono essere redatti in modalità analogica o digitale e viene fornita la strumentazione per lo svolgimento delle prove. In caso di utilizzo di strumentazione informatica e in caso di malfunzionamento della stessa che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la Commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La Commissione, in caso di utilizzo di strumentazione informatica, assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile e che tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.
3. Durante le prove non è consentito ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto né di mettersi in contatto con persone esterne alla sede di esame. Gli stessi concorrenti devono utilizzare, per lo svolgimento delle medesime prove, esclusivamente il materiale preventivamente consegnato dal personale di segreteria. Non possono essere portati nella sede d'esame carta da scrivere, appunti, pubblicazioni o libri di qualunque genere. Possono essere consultati soltanto testi di legge o altra documentazione, così come indicati nel bando ovvero individuata dalla Commissione e comunicata ai candidati immediatamente prima delle prove. Resta in ogni caso riservata alla Commissione la possibilità di controllare e autorizzare la documentazione in possesso dei singoli candidati.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
5. La Commissione cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari a garantire il corretto svolgimento delle prove.

Art. 21) Modalità di svolgimento delle prove orali e dei colloqui

1. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa



in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.

2. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, l'Ente prevede, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie di cui al comma precedente.
3. Nella riunione preliminare alla prova orale, la Commissione definisce le modalità di svolgimento della prova e predispone le domande da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. Nel caso in cui la prova orale sia integrata dal colloquio individuale la Commissione, nella medesima sede, predispone le tracce per lo stesso colloquio.
4. Ciascun candidato estrae a sorte le domande della propria prova orale e la traccia dell'eventuale colloquio, con modalità tali da garantire la casualità della scelta e la parità di trattamento dei candidati.
5. Al termine di ogni seduta, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito istituzionale dell'Ente che ha bandito il concorso.

Art. 22) Criteri di valutazione

1. La valutazione di ciascuna prova si effettua attribuendo alla stessa un punteggio espresso in trentesimi. In ogni caso, per superare la prova il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a 21/30.
2. Nel caso in cui sia prevista una pluralità di fasi valutative, sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova teorico-pratica e/o in ciascuna prova scritta e/o nei test psicoattitudinali il punteggio di almeno 21/30.
3. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione.
4. Il punteggio complessivo attribuito ai candidati che hanno superato le prove è espresso in trentesimi ed è determinato effettuando la media dei punteggi conseguiti in ciascuna prova. In alternativa al predetto criterio, il bando può prevedere che, in relazione al grado di difficoltà delle prove, il punteggio complessivo sia determinato sommando il punteggio conseguito in una o più prove con la media dei punteggi conseguiti nelle altre prove. In ogni caso, la votazione complessiva è determinata sommando il punteggio relativo alla valutazione dei titoli al punteggio complessivo riportato nelle prove d'esame.

Art. 23) La graduatoria

1. Terminata la valutazione delle prove e degli eventuali titoli, la Commissione redige la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato e ne trasmette copia alla Direzione dell'Ente la quale, tenuto conto delle disposizioni normative in materia di riserva dei posti per particolari categorie di cittadini, nonché di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 s.m.i. in relazione ai titoli di precedenza e di preferenza, forma la graduatoria definitiva di merito.



2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente approva la graduatoria definitiva di merito e, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, dichiara vincitori della selezione i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria definitiva.
3. La graduatoria è pubblicata secondo le modalità previste dalla normativa vigente e sul sito istituzionale dell'Ente. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.
4. La graduatoria resta valida, salvo diversa previsione legislativa, per un termine di due anni, dalla data di approvazione. Entro lo stesso termine la graduatoria, nei limiti previsti dalle norme vigenti, è utilizzabile per eventuali coperture di posti dello stesso profilo oggetto della selezione.

Art. 24) Presentazione dei titoli di riserva e preferenza

1. I concorrenti che hanno superato le prove selettive si avvalgono delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, presentando la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà attestante il possesso dei titoli di riserva e preferenza. La presentazione deve avvenire secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
2. Non possono essere prese in considerazione le dichiarazioni attestanti il possesso di titoli che non siano stati dichiarati in domanda.
3. Il certificato di lodevole servizio prestato per non meno di un anno presso l'Automobile Club Pistoia, valevole quale titolo di preferenza di cui all'articolo precedente, viene rilasciato dal Direttore dell'Ente, previa richiesta dell'interessato.

Art. 25) Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere

1. Le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
3. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 s.m.i., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
 - b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 s.m.i., a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e



degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;

- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, in Automobile Club Pistoia che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1- quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'EnteEnte che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre;
- p) minore età anagrafica.

Art. 26) Assunzione in servizio

1. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall'Ente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.
2. L'Automobile Club Pistoia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei candidati vincitori ed idonei eventualmente assunti nell'arco di validità della graduatoria.



3. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dall'assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Sezione IV - Assunzione tramite centri per l'impiego

Art. 27) Finalità

1. L'assunzione tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ha lo scopo di selezionare il personale da assumere nei profili per l'accesso ai quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per specifiche professionalità.
2. L'Ente procede all'avviamento degli iscritti nei casi e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

EnteSezione V - Forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego del personale

Art. 28) Tipologia di flessibilità e modalità di accesso

1. L'Ente stipula contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e si avvale delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, solo per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo od eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento previste in generale dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 s.m.i.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 27) del presente Regolamento, nel caso in cui la selezione riguarda profili per l'accesso ai quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
3. Negli altri casi, si applicano le disposizioni previste dalla Sezione III del presente Regolamento, adottando forme semplificate di svolgimento delle procedure e delle prove selettive, tenuto conto della durata e della natura del rapporto di lavoro. In particolare, il bando può prevedere termini più ridotti per la presentazione delle domande e per la convocazione dei candidati alle prove selettive.

Art. 29) Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato

1. L'Ente può ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo, secondo la disciplina stabilita dal d.lgs 81/2015 e dalla contrattazione collettiva nazionale, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario.
2. È fatto divieto di attivare rapporti per l'assunzione di personale con contratto di lavoro temporaneo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il limite del sette per cento, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente, arrotondato in caso di frazioni all'unità superiore.



4. Il ricorso al lavoro temporaneo non è comunque consentito per i profili dell'area degli operatori del sistema di classificazione nonché per il personale con compiti ispettivi.

Sezione VI Progressioni economiche - Differenziali Stipendiali

Art. 30) Finalità e criteri delle selezioni

1. Le progressioni all'interno della stessa Area avvengono secondo principi di selettività, in conformità a quanto disposto dall'art. 52 del d.lgs. 165/2001 s.m.i..

Art. 31) Avviso di selezione

1. Il Direttore dell'Ente avvia la procedura adottando l'avviso di selezione per le progressioni economiche, che viene portato a conoscenza degli interessati mediante comunicazione scritta.

Art. 32) Requisiti di ammissione

1. Alle progressioni economiche di cui all'articolo precedente possono partecipare i dipendenti in servizio a tempo indeterminato, non in prova, in possesso dei requisiti stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e da quella integrativa di Ente e da quelli eventualmente richiesti avuto riguardo ai profili oggetto della selezione.
2. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda. La permanenza in servizio deve sussistere fino alla data di approvazione della graduatoria.

Art. 33) Le prove di selezione

1. Le modalità di svolgimento delle selezioni per le progressioni interne sono stabilite dall'avviso di selezione adottato dalla Direzione dell'Ente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 34) Parità di merito

1. In caso di candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito con la stessa votazione complessiva, si applicano i criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa.

Sezione VII - Accesso alla qualifica di dirigente

Art. 35) Disciplina applicabile

1. L'accesso alla qualifica di dirigente di Ruolo dell'Ente avviene a seguito di concorso per esami secondo le modalità indicate nel D.P.R. 8 settembre 2004, n. 272 e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 s.m.i.
2. Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni contenute nella sezione III del presente Regolamento.

Sezione VIII – Norme finali

Art. 36) Contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro con l'Ente si costituisce mediante il contratto individuale di lavoro stipulato secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. L'Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni che regolano la costituzione del rapporto di lavoro ed eventualmente indicata nel bando di concorso assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere prorogato fino a 90



Automobile Club Pistoia

giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di lavoro pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001.

3. Qualora non venga presentata la predetta documentazione nel termine previsto, l'Ente comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
4. Il personale è assunto in servizio a decorrere dalla data fissata nel contratto individuale, ferme le disposizioni vigenti in tema di periodo di prova.